NORME IN MATERIA DI ISTITUTI E PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 4

Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovra' prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualita' di assistente incaricato.

Versione in vigore dal 3 agosto 1995, non più in vigore dal 3 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-istituti-e-personale-appartenenti-al-servizio-320-1995/art-4-ulteriori-disposizioni-relative-agli-istituti-di-ricovero-e-cura-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it